


Ricette: tra sicurezza e norme

Entro il 2009 il Mmg potrà utilizzare il web per compilare la ricetta per la prescrizione dei farmaci al suo assistito e il farmacista potrà tranquillamente "spedire" la stessa. Ma come si farà a stabilire l'autenticità della ricetta che oggi potremo chiamare "elettronica"? La legislazione vigente fornisce tutte le garanzie di verifica che la ricetta sia stata compilata da quel medico e che la consegna del farmaco sia avvenuta a opera di quel farmacista. Garantisce, altresì, anche la tutela della privacy (D.Lgvo n. 196 del 30/06/03), in quanto il suo contenuto, che fa uso di un sistema crittografico, non è decifrabile da terzi. La prima disposizione normativa che ha stabilito la validità dei documenti elettronici è stato il DPR 10/11/1997 n. 513 recante criteri per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici. Sostituito poi dal DPR 28/12/2000 n. 445 (testo sulla documentazione amministrativa) che ha uniformato la nostra legislazione alla direttiva comunitaria n. 99/93 in materia di "firme elettroniche" e successivamente dal D.Lgvo 7/3/2005 n. 82 modificato dal D.Lgvo 4/4/2006 n. 1591. In essi troviamo criteri per verificare l'autenticità della documentazione digitale e della firma elettronica. Alla base c'è il sistema crittografico che si avvale di due chiavi asimmetriche correlate tra loro, una pubblica e una privata da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione e di cifratura della scrittura. Tale sistema garantisce la riservatezza del contenuto dei messaggi rendendoli incomprensibili a colui che non sia in possesso di una chiave per interpretarli.

Il D.Lgvo del 2006 distingue i concetti di firma elettronica, firma elettronica qualificata e firma digitale. La prima riguarda qualunque sistema di autenticazione elettronica ba-



di **Alfonso Marra**
Magistrato, Milano

sato su una procedura che permette l'identificazione del titolare di essa, la firma elettronica qualificata si serve di una procedura che permette in modo univoco l'identificazione del titolare attraverso il sistema delle due chiavi asimmetriche, generate con apposito algoritmo. Ogni utente è quindi in possesso di questa coppia di chiavi; con quella privata che non può rivelare a nessuno appone la firma al documento informatico e con quella pubblica decodifica il documento cifrato.

La firma digitale è una particolare forma di firma elettronica qualificata basata anche essa sulla tecnologia crittografica e sulle doppie chiavi asimmetriche. Essa ha pieno valore giuridico, il documento con tale firma equivale a una scrittura privata sottoscritta con firma autografa. E invero l'art. 25 del D.Lgvo n. 82 del 2005 stabilisce che la firma digitale fa piena prova fino a querela di falso se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

La titolarità della firma è garantita da un ente certificatore accreditato presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) che custodisce i registri delle chiavi pubbliche, permettendo a chiunque ne abbia interesse di verificare la titolarità del firmatario del documento elettronico. Il certificatore non può essere un soggetto singolo, ma deve essere sempre una società di capitale.

L'acquisizione di una chiave privata è a pagamento e ha una scadenza. I presupposti per ottenerla sono la previa identificazione e la maggiore età.

La ricetta telefonica

È opportuno al riguardo ricordare che la compilazione della ricetta medica può avvenire anche senza la previa visita dell'assistito. Mi riferisco alla ricetta telefonica. La Cassazione (Sez. 5 Penale, sentenza del 13/6/2001) si è occupata per qualche anno delle ricette con le quali vanno effettuate prescrizioni farmacologiche senza la previa visita al paziente destinatario delle stesse. Ha, al riguardo, affermato che il sanitario che le redige non si rende affatto responsabile del grave delitto di falso in atto pubblico.

Secondo la Cassazione, la ricetta medica rilasciata dal medico pubblico (guardia medica, Mmg, ecc) quando consiste nella mera prescrizione di farmaci non ha natura di atto pubblico. Ha, invece, la duplice qualifica di certificazione e di autorizzazione amministrativa in quanto attesta, consentendone l'esercizio, il diritto dell'assistito a fruire del servizio nazionale farmaceutico. Solo se redatta senza che il destinatario della ricetta abbia necessità delle prescrizioni farmacologiche e le stesse siano state effettuate per motivi del tutto illeciti, solo in tal caso sussiste non il delitto di falso in atto pubblico (art. 479 CP), bensì il meno grave reato di falso in certificazione amministrativa punito dall'art. 480 CP (Sez. 5 Penale, sentenza n. 1484 del 12/2/92). Con la redazione della ricetta il medico effettua una dichiarazione di scienza circa il bisogno dell'assistito di un determinato farmaco, non essendo allo stesso richiesta la documentazione della patologia della quale il paziente sia affetto e tanto meno delle modalità con le quali è stata accertata.

Se quindi il medico redige la ricetta senza aver visitato l'assistito non commette il falso in certificazione amministrativa (art. 480 CP) in quanto la ricetta non documenta la prestazione e quindi la visita del paziente e neppure la sussistenza della patologia dell'assistito, ma solo la consapevolezza da parte del detto medico della necessità del farmaco, consapevolezza che può aver acquisito in qualunque modo anche da una precedente visita svolta tempo prima.